

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

**Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Legge sulla caccia, LCP)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 20 giugno 1986² sulla caccia è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta la legge «bandite di caccia» è sostituito con «aree di protezione per la fauna selvatica».*

² *Negli articoli 7 capoverso 6, 12 capoverso 2bis, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3 nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».*

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, se necessario, coordinano la pianificazione. Essi tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da consentire la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali.

² I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia, a

RS

¹ FF ...

² RS 922.0

2016-.....

una prova della precisione di tiro da fornire periodicamente e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

Art. 4 Esami cantonali di caccia

¹ L'autorizzazione di caccia è rilasciata a chi ha superato un esame cantonale di caccia.

² Gli esami cantonali di caccia comprendono in particolare le seguenti materie:

- a. biologia della fauna selvatica;
- b. protezione delle specie e degli spazi vitali;
- c. protezione degli animali;
- d. manipolazione delle armi.

² Gli esami cantonali di caccia sono riconosciuti reciprocamente dai Cantoni nelle materie di cui al capoverso 2.

³ I Cantoni possono:

- a. riconoscere esami di caccia esteri, a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti;
- b. rilasciare a persone che si preparano all'esame di caccia o sono titolari di un'autorizzazione di caccia estera un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o, q, cpv. 2, 3, 5 e 6

¹ Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- b. cinghiale
dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione
- c. *Abrogato*
- l. fagiano di monte maschio e pernice bianca
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, ghiandaia e gazza
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie grigie e le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole
- o. folaga, svasso maggiore, moretta grigia, edredone, moretta codona, marzaio-la, alzavola, mestolone, fischione, moretta, orco marino, quattrocchi, canapi-glia, codone, germano reale, moriglione e orchetto marino
dal 1° febbraio al 31 agosto
- q. cormorano
dal 1° marzo al 31 agosto

²Abrogato

³I Cantoni possono permettere l'abbattimento dei seguenti animali tutto l'anno:

- a. specie animali non indigene;
- b. animali domestici e da reddito inselvatichiti.

⁵I Cantoni possono, sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti, salvaguardare la diversità delle specie o attuare misure di polizia delle epizootie.

⁶Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, sul piano nazionale, la lista delle specie cacciabili o prolungarne i periodi di protezione, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, e revocare tali misure, quando il ristabilimento degli effettivi lo consente.

Art. 7 cpv. 2 e 3

^{2 e 3} Abrogati

Art. 7a Regolazione di specie protette

¹I Cantoni possono, sentito l'UFAM, prevedere una regolazione degli effettivi di:

- a. stambecchi: dal 1° agosto al 30 novembre;
- b. lupi: dal 16 settembre al 31 gennaio;
- c. altre specie protette dichiarate regolabili dal Consiglio federale.

²Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione interessata e devono essere necessarie per:

- a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie; oppure
- b. la prevenzione di danni ingenti o di un pericolo concreto per l'uomo, che non può essere garantita mediante misure ragionevolmente esigibili.

Art. 8 Animali feriti e ammalati

¹Le persone titolari di un'autorizzazione di caccia che durante la caccia hanno ferito o probabilmente ferito animali selvatici provvedono al loro recupero tempestivo e corretto. I Cantoni disciplinano i dettagli.

²I guardacaccia e i badatori possono abbattere in qualsiasi momento gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 11 Titolo della rubrica (concerne soltanto il testo italiano e francese)

Art. 12 cpv. 2 primo periodo e 4

²I Cantoni possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo concreto

per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

⁴ *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 14

Capitolo 5: Informazione e ricerca

Art. 14, rubrica, nonché cpv. 4 e 5

Informazione, formazione e ricerca

⁴ La Confederazione gestisce il centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.

⁵ *Abrogato*

Art. 14a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure:

- a. siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e
- b. siano adottate da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. concretizza le misure di cui al capoverso 1.

Art. 17 cpv. 1 lett. h

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- h. affumica, gasa o affoga volpi, tassi o marmotte, nonché distrugge le loro tane perforandole, scavando o ostruendole;

³ RS 455

Art. 18 cpv. 1 lett. i

¹ È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- i. omette di recuperare tempestivamente e correttamente gli animali selvatici feriti o probabilmente feriti durante la caccia.

Art. 20 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'autorizzazione di caccia può essere revocata dal giudice per un minimo di uno a un massimo di dieci anni se:

- a. il titolare dell'autorizzazione ha intenzionalmente o per negligenza ucciso o ferito gravemente una persona durante l'esercizio della caccia oppure ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17 in qualità di autore, istigatore o complice; e
- b. sussiste il pericolo che il titolare dell'autorizzazione commetta nuovi reati di questo genere.

^{1bis} La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale⁴.

Art. 24 cpv. 2-4

² L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

⁴ Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

⁴ RS 311.0

⁵ RS 172.010

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 1966⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 22a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005⁷ sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure:

- a. siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e
- b. siano adottate da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. concretizza le misure di cui al capoverso 1.

2. Legge federale del 4 ottobre 1991⁸ sulle foreste

Art. 27 cpv. 2

² Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per consentire la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi; se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

⁶ RS 451

⁷ RS 455

⁸ RS 921.0

3. Legge federale del 21 giugno 1991⁹ sulla pesca

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art 6a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005¹⁰ sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure:

- a. siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e
- b. siano adottate da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. concretizza le misure di cui al capoverso 1.

⁹ RS 455

¹⁰ RS 455